

disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescritte di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

- 2) se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2013 — Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-195/13)

(2013/C 207/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) e a.

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescritte di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

- 2) se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

Ricorso presentato il 16 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-196/13)

(2013/C 207/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, nella quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE ⁽²⁾, dell'articolo 2, n. 1, della direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 91/689/CEE ⁽³⁾, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere a) — c), della direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, 1999/31/CE ⁽⁴⁾, relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a EUR 256 819,2 per il ritardo nell'esecuzione della sentenza nella causa C-135/05 dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-135/05;